



Il Presidente

Vista L. 21/12/1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 concernente revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, e in particolare l'art. 11;

Visto lo Statuto della Accademia approvato con D.D. del M.I.U.R. - Direzione AFAM n. 229 del 18/04/2005, e successive modificazioni;

Vista la proposta di Regolamento per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione *part-time* approvata dal Collegio dei professori nella seduta del 13/07/2015;

Sentita la Consulta degli Studenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 17/07/2015

Vista la deliberazione n. 51 in data 25/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'articolato normativo del predetto regolamento

Adotta

Il seguente

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Tali collaborazioni verranno assegnate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dall'Accademia di Belle Arti di Palermo.

ART. 2

Forme di collaborazione

1. Le tipologie dei servizi alle quali gli studenti possono collaborare sono indicativamente rappresentate da:
 - a) servizi informativi generali per orientamento studenti quali ad esempio: assistenza matricole, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio;
 - b) servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario;
 - c) accoglienza a studenti stranieri e tutoring;
 - d) assistenza a studenti diversamente abili;
 - e) supporto a manifestazioni culturali e artistiche;



- f) raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio;
- g) assistenza per funzionamento di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
- h) assistenza per funzionamento e custodia di materiale di biblioteca, strutture didattiche e altri spazi aperti agli studenti;
- i) servizi di reception in occasione di congressi e convegni.

ART. 3

Bandi di partecipazione

1. Gli incarichi di collaborazioni a tempo parziale sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali sulla base di graduatorie di merito.
2. Il bando per l'affidamento di incarichi di collaborazione deve contenere il numero degli incarichi disponibili, la loro durata e il relativo numero di ore, i requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, i criteri di formazione della graduatoria, le caratteristiche del rapporto di collaborazione, il corrispettivo orario e ogni altro elemento utile allo studente.
3. Il bando è approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione e pubblicato all'Albo dell'Istituzione e sul sito web istituzionale di norma entro il mese di novembre.

ART. 4

Requisiti di partecipazione

1. Costituisce requisito indispensabile per la validità della domanda di partecipazione al concorso:
 - a) l'iscrizione dello studente a un corso di diploma accademico di I o II livello o a ciclo unico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo nell'anno accademico di riferimento del bando;
 - b) l'aver conseguito un numero di CFA:
 - almeno pari a 60, per gli studenti iscritti a corsi di I livello;
 - almeno pari a 40, per gli studenti iscritti a corsi di II livello;
 - almeno pari a 100, per gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico.
2. Per alcune tipologie di collaborazioni possono essere richiesti uno o più dei seguenti requisiti:
 1. appartenenza dello studente ad un determinato corso di diploma e/o livello di corso di diploma;
 2. conoscenza di determinate tecniche e/o di determinate lingue straniere;
 3. aver acquisito determinate esperienze nell'attività richiesta.
3. Ciascuno dei requisiti indicati al comma 2 può essere richiesto ai fini della validità della domanda o quale titolo valutabile.
4. I requisiti di cui al comma 2 possono essere previsti dal bando soltanto se congrui rispetto alle esigenze obiettive cui la collaborazione è destinata a rispondere.
5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
6. Non possono presentare domanda, a pena di esclusione:
 - gli studenti in possesso di diploma accademico o altro titolo di studio di pari livello di quello che si consegue nel corso ove risultano iscritti;
 - gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e contributo accademico;
 - gli studenti nei confronti di quali è stata comminata una sanzione disciplinare;

- gli studenti che, nell'anno accademico precedente, hanno riportato una valutazione negativa dell'attività svolta in incarico di collaborazione.

ART. 5

Incompatibilità

Le collaborazioni di cui al presente regolamento sono incompatibili con:

- la titolarità di un rapporto lavorativo subordinato;
- la titolarità di un rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- la posizione di componente della Consulta degli Studenti;
- l'aver conseguito, nel medesimo anno accademico, una borsa di studio dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario o una borsa a qualsiasi titolo dall'Accademia di Belle Arti di Palermo.

ART. 6

Criteri di attribuzione del punteggio

1. Il punteggio base delle graduatorie si determina moltiplicando il numero dei crediti formativi acquisiti alla data di pubblicazione del bando per il voto medio riportato negli esami, dividendo il risultato per gli anni di corso effettivamente impiegati; il risultato ottenuto deve essere diviso per 29. Il risultato finale si arrotonda alla seconda cifra decimale, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono presi in considerazione gli esami non utili ai fini del conseguimento del diploma accademico o non compresi nel piano di studio dello studente né gli esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi. Per gli esami superati ai quali non è attribuito voto e per i crediti formativi acquisiti senza superamento di esame, si considera il voto medio degli esami superati per i quali è stato attribuito un voto.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, in caso di convalida di esami, negli anni di corso effettivamente impiegati si computano quelli in cui sono stati sostenuti gli esami convalidati (in altro corso, Accademia, Università). In caso di ricongiunzione di carriera, negli anni di corso non si computano quelli inerenti al periodo di interruzione della carriera.
4. Ove il bando preveda, come titolo valutabile, uno o più requisiti fra quelli indicati all'art. 4, comma 2, deve indicare il punteggio stabilito per il possesso di ognuno di essi. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli non può essere superiore a 20 punti.
5. Ove il possesso di uno o più requisiti fra quelli indicati all'art. 4, comma 2, sia indicato quale titolo valutabile, il punteggio delle graduatorie è costituito dalla somma dei punteggi indicati al comma 1 e 4 del presente articolo.
6. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, punti 2) e 3), se indicati nel bando quale titolo valutabile, può essere effettuata mediante colloquio dei candidati.
7. Nelle graduatorie a parità di punteggio sarà data precedenza allo studente in condizioni economiche più disagiate, secondo l'indicatore ISEEU. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente con minore età anagrafica.

ART. 7

Graduatorie

1. Le graduatorie sono predisposte da una commissione costituita con provvedimento del direttore. La commissione è formata:
 - da personale amministrativo;
 - da personale docente e amministrativo, ove il bando preveda uno o più requisiti fra quelli indicati all'art. 4, comma 2, punti 2. e 3.
2. La commissione predispose la graduatoria generale provvisoria degli studenti idonei all'ottenimento di un incarico di collaborazione. La graduatoria è affissa all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e pubblicata sul sito web istituzionale.
3. Gli studenti, entro il termine indicato dal bando, possono presentare istanza di revisione della propria collocazione o per l'eventuale esclusione. La commissione provvede alla disamine delle istanze di revisione ed alla redazione della graduatoria generale definitiva.
4. Sulla base della graduatoria generale vengono formate le graduatorie relative a ciascuna tipologia di incarico in base alle preferenze espresse dagli studenti nella domanda di partecipazione. La graduatoria generale definitiva e le graduatorie relative a ciascuna tipologia di incarico sono approvate dal Direttore e pubblicate all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web istituzionale.
5. Le graduatorie hanno validità per il periodo previsto dal bando di concorso.
6. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti agli studenti idonei collocati in posizione utile nella relativa graduatoria.
7. In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione della collaborazione, è facoltà dell'Accademia procedere alla chiamata degli studenti in ordine di graduatoria per il numero di ore residuo.

Art. 8

Incarico di collaborazione

1. Lo studente è chiamato a iniziare la propria attività previo formale affidamento della collaborazione e corrispondente accettazione della stessa.
2. Lo studente che rinunci per iscritto all'incarico decade dalla graduatoria.
3. Prima dell'inizio dell'incarico l'Accademia può far svolgere agli studenti un periodo di attività formativa non retribuita.
4. L'attività di collaborazione degli studenti deve essere articolata in modo da assicurare la piena compatibilità delle collaborazioni prestate con i doveri didattici, che devono conservare il loro carattere di prevalenza e priorità. L'attività di collaborazione non esonera lo studente dall'obbligo di frequenza delle attività formative.
5. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, con diligenza ed osservanza dell'orario e delle disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale è assegnato. Allo studente è fatto divieto di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito dell'attività oggetto della collaborazione.
6. Il responsabile della struttura presso la quale lo studente è assegnato:
 - segnala eventuale inadeguatezza o inadempienze dello studente;
 - verifica le ore svolte dallo studente e vidima il relativo registro;
 - esprime per iscritto, al termine della collaborazione, la valutazione dell'attività svolta.
7. Lo studente decade dall'incarico nei seguenti casi:
 - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;

- b) sospensione degli studi;
- c) conseguimento del diploma accademico;
- d) qualora incorra in sanzioni disciplinari;
- e) qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5.

8. L'incarico è revocato in caso di inadeguatezza o inadempienze dello studente.

9. In caso di interruzione della collaborazione per rinuncia, decadenza o revoca dell'incarico, allo studente sarà corrisposto un compenso proporzionale alle ore svolte.

10. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. E' altresì esente da imposte e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti di carriera. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

11. Gli incarichi di collaborazione conferiti ad un medesimo studente, nell'arco di un anno accademico, non possono avere durata complessiva superiore a 200 ore e non possono eccedere il limite complessivo di euro 3.500,00.

Il Presidente

Avv. Leonardo Di Franco

